

COMUNITÀ DELLA  
VALLAGARINA**DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA**

N. 110 DI DATA 7 SETTEMBRE 2023

**OGGETTO:** Progetto demenze: iniziative volte allo sviluppo di comunità amiche delle persone con demenza -2023-2025: affidamento del progetto.

**IL PRESIDENTE**

Vista la proposta di provvedimento come predisposta dalla Responsabile del Servizio Personale sulla base degli indirizzi che sono precedentemente stati condivisi da questo Organo e dal Comitato Esecutivo in data 7 settembre 2023 e che, previa opportuna verifica, viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato;

premesso che la Comunità della Vallagarina assume le funzioni socioassistenziali secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 /2006 e dalla L. n. 13/2007;

considerato che dal 2015 la Provincia ha un Piano provinciale demenze, diretta emanazione del Piano nazionale, che individua strategie condivise e integrate per la promozione della qualità della vita delle persone con demenza e dei loro familiari e per migliorare l'appropriatezza e l'efficacia dei servizi a loro dedicati;

considerato che tale Piano provinciale prevede che le Comunità di Valle attivino azioni di promozione e sensibilizzazione al tema delle demenze;

considerate le positive esperienze di sensibilizzazione promosse in questi anni, nel Piano provinciale demenze - XVI Legislatura, approvato con deliberazione n. 1241 del 21 agosto 2020, la Provincia autonoma di Trento ha inserito l'obiettivo strategico di "Favorire la creazione di comunità accoglienti" (obiettivo n. 7) nella consapevolezza del ruolo importante che riveste un contesto di vita sociale accogliente ed appropriato ai bisogni. È necessario cioè creare delle reti di cittadini consapevoli, che mettano in atto delle strategie concrete per dare avvio ad un processo di cambiamento sociale e culturale che renda la comunità accogliente ed inclusiva, affinché le persone con demenza e le proprie famiglie possano partecipare alla vita di comunità e sentirsi a proprio agio;

per favorire questa progettualità, con la legge provinciale di assestamento 2022 (art. 23 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, successivamente modificato con l'art. 2 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19), è stato inserito nella legge provinciale n. 8/2009 "Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer (...)" l'art. 9 bis, nel quale si prevede che la Provincia, con la collaborazione degli enti territoriali, possa promuovere iniziative volte allo sviluppo di comunità amiche delle persone

con demenza e possa sostenere gli stessi enti territoriali nell'attuazione di queste iniziative, demandando alla Giunta provinciale l'emanazione dei relativi criteri attuativi;

con delibera di giunta provinciale n. 415/2023 avente ad oggetto "Approvazione dei "Criteri per il finanziamento delle iniziative volte allo sviluppo di comunità amiche delle persone con demenza - 2023- 2025" ai sensi dell'art. 9bis della Legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8, la Provincia ha definito i criteri attuativi per il raggiungimento degli obiettivi e il finanziamento richiedibile da parte delle Comunità di Valle per il triennio 2023-2025;

il Tavolo provinciale che presidia la realizzazione del Piano per le demenze, ha ritenuto opportuno avviare un percorso di costruzione partecipata coinvolgendo direttamente gli stakeholders e ha definito i seguenti criteri:

- i beneficiari del finanziamento sono le Comunità di Valle, cui afferiscono le competenze relative ai servizi socio-assistenziali e presso le quali è inoltre attivo il modulo organizzativo Spazio Argento, funzionale all'organizzazione delle attività connesse al progetto in parola;
- le Comunità presentano la domanda di finanziamento entro il 30 giugno 2023 secondo le indicazioni presenti nella succitata delibera di Giunta Provinciale n. 415/2023;
- le risorse, pari a euro 411.000,00, sono ripartite tra le Comunità tenuto conto del numero di residenti alla data del 1° gennaio 2022;
- vengono accolte anche le domande presentate successivamente al 30 giugno 2023 con riduzione del finanziamento;
- le Comunità devono inviare una relazione semestrale indicando per ciascun obiettivo, le azioni poste in essere e gli esiti degli interventi;

il Servizio Socio Assistenziale ha coinvolto nel gruppo di regia i principali portatori di interesse cercando ove possibile di farli coincidere con i referenti territoriali di Spazio Argento. In specifico sono stati coinvolti: per il dipartimento transmurale anziani e longevità della APSS e per il Centro disturbi cognitivi e demenze il dott. Minervini, per il distretto sanitario cure primarie la dott.ssa Scottini, per le associazioni di famigliari e il terzo settore l'AIMA il presidente dott. Spagnolli e il dott. Feller, per le APSP il dott. Colombo e la dott.ssa Aiardi, per il Comune di Rovereto la dott.ssa Monte, per il Comune di Ala l'assessora Aprone, per la Comunità Vallagarina la dott.ssa Comper e la dott.ssa Zerbinati;

il gruppo di regia ha redatto il Piano triennale (2023-2025) delle attività volte allo sviluppo di comunità amiche delle persone con demenza per la Vallagarina, compreso il Comune di Rovereto, che è stato approvato con decreto del Presidente della Comunità n. 85 del 26 giugno 2023;

con comunicazione di data 28 giugno 2023 prot. n.14864 il Piano di cui ai precedenti alinea è stato trasmesso alla Provincia per la richiesta di finanziamento;

con determinazione del dirigente del servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza 2023-S128-00162, sono stati approvati i Piani triennali (2023-2025) delle attività volte allo sviluppo di comunità amiche delle persone con demenza, tra i quali anche il Piano della Comunità Vallagarina; il finanziamento per la Comunità Vallagarina è il massimo previsto dalla delibera di Giunta Provinciale n. 415/2023 ed in specifico euro 30.000 per il triennio;

valutata la necessità di incaricare un soggetto terzo della realizzazione delle attività previste dal Piano triennale di cui ai precedenti alinea e che tali attività possono essere configurate come servizi territoriali e precisamente inseribili nella tipologia 5.1 Costruzione e promozione di reti territoriali del Catalogo dei servizi socio assistenziali come definiti dalla delibera di Giunta Provinciale n.173/2020 e n. 604/2023;

constatato come il nuovo codice dei contratti pubblici entrato in vigore lo scorso 1 luglio preveda procedure semplificate per affidamenti sottosoglia (attualmente 215.000 euro) e, in particolare, l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro anche senza consultazione

di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

evidenziato come, per l'affidamento del servizio, si ritiene di valutare la proposta di progetto da parte degli operatori economici con dei criteri discrezionali che richiedono la nomina di una commissione;

ritenuto, quindi, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023, per garantire una maggiore trasparenza e partecipazione alla procedura di procedere con l'invito formale a cinque operatori economici attingendo dall'elenco degli abilitati al Mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento che hanno pubblicato il catalogo relativamente alla categoria merceologica "servizi territoriali", in quanto, ai sensi dell'art. 36, comma 19 della L.P. 9/2023 gli elenchi degli operatori economici e i criteri di selezione possono essere utilizzati fino all'adozione di apposito Regolamento di revisione degli elenchi, formalizzando la scelta in un documento conservato agli atti e sottratto al diritto di accesso da parte di terzi fino all'apertura delle offerte;

dato atto che, si ritiene soddisfatto il requisito relativo alle documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali con il caricamento del catalogo in quanto presuppone il possesso dell'accreditamento definitivo per l'Area 5 Servizi territoriali rilasciato ai sensi del DPG n. 3-78/Leg. Di data 9 aprile 2018 "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge Provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in Provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale" di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 173/2020 successivamente integrata con deliberazione n. 604 del 06 aprile 2023;

ritenuto di non ammettere il subappalto e ciò in conformità al disposto dell'art. 22 comma 5 della L.P. 13/2007, poiché il servizio in affidamento consta esclusivamente di attività configurabili come prestazioni sociali;

valutato di avvalersi, per lo svolgimento della gara, di una procedura telematica di acquisto da espletarsi sul sistema Mercurio e con il criterio di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del capitolato prestazionale e dei criteri di valutazione delle offerte, allegati al presente provvedimento, facenti parte integrante e sostanziale dello stesso;

ritenuto di autorizzare la Responsabile del Servizio socio assistenziale a procedere agli adempimenti necessari per l'affidamento in concessione del Servizio in parola per il periodo decorrente dalla sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2025, senza necessità di ulteriore approvazione, ad apportare al contratto prestazionale allegato eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere opportune, anche ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;

ritenuto di prenotare la spesa complessiva pari ad € 30.000,00 eventuale IVA compresa al capitolo 3031 del PEG 2023 – 2025 con i seguenti importi ed ai seguenti esercizi finanziari: €10.000,00 – anno 2023; €10.000,00 – anno 2024; €10.000,00 – anno 2025;

visti:

- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;
- il "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, modificato con Legge regionale del 8 agosto 2018 n. 6;

- la L.P. 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42”;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato del Consiglio della Comunità;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.
- vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;

considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 1 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 2 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 11 del 09 febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 in considerazione dell’urgenza di avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio con decorrenza 1° gennaio 2024;

atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente in applicazione dei sopracitati atti;

dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di decreto non comporta aspetti di natura finanziaria;

dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile;

### **d e c r e t a**

1. di indire, per i motivi esposti in premessa, attraverso la piattaforma MERCURIO una procedura ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 36/2023 gestito in modalità interamente telematica, per addvenire all’affidamento del progetto volto allo sviluppo di comunità amiche delle persone con demenza presenti nel Piano triennale, per il periodo dalla sottoscrizione del contratto al 31.12.2025 con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo fissando l’importo a base di gara in Euro 30.000,00.= (trentamila/00) comprensivo di IVA per il periodo sopraindicato;
2. di approvare a tal fine il capitolato prestazionale per l’espletamento del servizio nel testo allegato sub 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di approvare, altresì, i criteri di valutazione delle offerte così come specificati nell'allegato sub 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di prenotare la spesa complessiva pari ad € 30.000,00 eventuale IVA compresa al capitolo 3031 del PEG 2023 – 2025 con i seguenti importi ed ai seguenti esercizi finanziari: €10.000,00 – anno 2023; €10.000,00 – anno 2024; €10.000,00 – anno 2025;
5. di demandare alla Responsabile del Servizio socio-assistenziale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione fino all'affidamento del servizio in parola.
6. di autorizzare sin da ora il suddetto Responsabile, senza necessità di ulteriore approvazione, ad apportare alla convenzione di cui al punto 2) che precede eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere opportune, anche ai fini di una migliore e più chiara definizione dei suoi contenuti;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dall'art. 183 – comma 4 – della L.R. 3.05.2018 n. 2;
8. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

\* \* \* \*

CC/os

---

## **REFERTO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 il presente decreto, dichiarato immediatamente esecutivo, è pubblicata all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 07/09/2023 al 17/09/2023).

IL SEGRETARIO REGGENTE  
dott. Antonio Salvago<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PER**

**L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO  
SOGLIA COMUNITARIA DI promozione di  
comunità amiche delle persone con  
demenza DELLA TIPOLOGIA COSTRUZIONE  
E PROMOZIONE DI RETI TERRITORIALI**

**CIG:** \_\_\_\_\_

**- PARTE AMMINISTRATIVA -**

# INDICE

|   |    |
|---|----|
| Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....   | 3  |
| Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività .....   | 3  |
| L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara. .... | 7  |
| Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....   | 8  |
| Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....  | 8  |
| Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto-ordine .....   | 9  |
| Art. 7 – Durata del contratto .....   | 9  |
| Art. 8 – Importo del contratto .....  | 10 |
| Art. 10 bis – Esecuzione del contratto .....  | 11 |
| Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....  | 11 |
| Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità .....   | 11 |
| Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....  | 11 |
| Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....  | 13 |
| Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....  | 14 |
| Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto .....  | 14 |
| Art. 17 – Subappalto.....   | 14 |
| Art. 18 – Tutela dei lavoratori .....   | 17 |
| Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto .....   | 17 |
| Art. 20 – Sicurezza .....   | 17 |
| Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....   | 18 |
| Art. 22 – Proprietà dei prodotti .....  | 18 |
| Art. 23 – Trattamento dei dati personali .....  | 18 |
| Art. 24 – Garanzia definitiva .....   | 19 |
| Art. 26 – Penali.....   | 20 |
| Art. 27 – Clausola di forza maggiore .....  | 20 |
| Art. 28 – Risoluzione del contratto .....   | 21 |
| Art. 29 – Recesso.....  | 22 |
| Art. 30 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT) .....   | 22 |
| Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari .....  | 22 |
| Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....  | 24 |
| Art. 33 – Spese contrattuali.....   | 24 |
| Art. 34 – Disposizioni anticorruzione .....   | 24 |
| Art. 35 – Norma di chiusura.....  | 25 |

## **Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di promozione delle comunità/territorio amiche delle persone con demenza, della tipologia del

Catalogo dei servizi socio assistenziali, costruzione e promozione di reti territoriali come meglio specificato all'articolo 2.

2. La stazione appaltante si propone in tal modo di assolvere agli obblighi assegnati per legge.

3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

## **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione nelle seguenti modalità:

Il servizio in oggetto rientra nella tipologia 5.1 del catalogo dei servizi socio assistenziali di cui alla delibera della giunta provinciale n.173/2020

Obiettivo dell'azione progettuale complessiva all'interno della quale si colloca il servizio richiesto è quello di promuovere lo sviluppo delle comunità amiche delle persone con demenza e in particolare aumentare la consapevolezza della comunità (territorio) e la comprensione verso la demenza e promuovere accoglienza e supporto alle persone affette dalla patologia nei luoghi pubblici.

Fine ultimo è quello di aumentare la capacità della comunità (territorio) di accogliere le persone ammalate e a sostenerle, facendo in modo che l'ambito di vita normale delle persone affette da demenza sia collocato in un clima di attenzione, di apertura, di disponibilità. L'obiettivo è quello di creare una comunità (territorio) consapevole che le persone con tale difficoltà possano e debbano conservare a lungo la capacità di relazione con gli altri e con l'ambiente in particolare nei contesti frequentati nella quotidianità.

Lo sviluppo di azioni concrete di inclusione ha l'obiettivo di permettere alla persona con demenza di realizzare il suo progetto di vita ancora possibile seppur compromesso facendo in modo che l'ambiente sociale non sia di ostacolo e o di impedimento. Si vuole quindi raggiungere l'obiettivo di favorire la nascita di una collettività informata, formata e consapevole circa le problematiche che riguardano le persone con demenza e le loro famiglie.

### **Contesto di riferimento**

Il progetto concentrerà le azioni in due territori:

1. Comune di Ala
2. Comune di Rovereto – Circoscrizione 1.

La realizzazione dell'attività richiesta dovrà avvenire su entrambi i territori. La scelta di tali contesti risiede nell'opportunità di individuare due territori rappresentativi l'uno della realtà cittadina e l'altro di una zona periferica decentrata scelti in base anche alle caratteristiche e alla presenza di popolazione anziana e di servizi presenti sul territorio.

Nello specifico, il Comune di Ala si caratterizza per la presenza di un'amministrazione comunale sensibile alla tematica, che ha già attivato sul proprio territorio servizi ed iniziative a favore della popolazione anziana, la

presenza di una A.P.S.P. che eroga servizi a favore della popolazione anziana oltre alla presenza di un Centro Diurno e di un centro Servizi per Anziani. La popolazione anziana over 65 residente nel Comune di Ala conta al 31.12.2022, 1885 persone.

Anche per quanto riguarda Rovereto, vi è la presenza di un'amministrazione sensibile alla tematica in parola che negli anni ha realizzato e sostenuto progetti a favore della popolazione anziana, attivando nel quartiere Rovereto Centro un progetto di sviluppo di comunità. A Rovereto Centro è inoltre ubicato il Centro Servizi per Anziani gestito da A.p.s.p. "ClementinoVannetti", oltre ad un Centro Diurno e a Casa "Amalia Alberti", che accoglie alloggi autonomi in un contesto di piccola comunità di tipo familiare. Si precisa che nella circoscrizione Rovereto Centro risiedono 2550 persone over 65 anni.

Il progetto di sviluppo delle comunità amiche della demenza è stato proposto dalla Comunità della Vallagarina-Servizio Socio-Assistenziale in collaborazione con il Servizio Politiche Sociali del Comune di Rovereto all'interno di un Tavolo di Lavoro che riunisce soggetti coinvolti a vario titolo nella tematica, ed è stato approvato e finanziato dal Servizio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento.

Il gruppo di Regia è costituito dai rappresentanti dei principali soggetti territoriali portatori di interesse, nello specifico:

- Servizio Socio Assistenziale della Comunità della Vallagarina
- Servizio Politiche Sociali del Comune di Rovereto
- Amministrazione Comunale di Ala – Assessorato alle Politiche Sociali
- A.P.S.S. Unità Operativa Cure Primarie – Distretto Sud
- A.P.S.S. Dipartimento Transmurale Anziani e Longevità
- A.P.S.S. Centro Disturbi Cognitivi e Demenze
- A.P.S.P. Clementino Vannetti
- A.P.S.P. di Brentonico in rappresentanza delle A.P.S.P della Vallagarina
- Associazione AIMA

Il progetto si sviluppa su due macroobiettivi :

A) Aumentare la consapevolezza della comunità/territorio e la comprensione verso la demenza

B) Promuovere accoglienza e supporto alle persone con demenza nei luoghi pubblici.

Per l'obiettivo B) è prevista un'azione diretta ad utenti individuati dai servizi sociali e sanitari (dal Servizio socio assistenziale della Comunità della Vallagarina e dal Servizio Politiche sociali del Comune di Rovereto), attraverso la creazione di un gruppo "sperimentale" degli utenti stessi che permetta di verificare l'efficacia delle azioni di sensibilizzazione di cui all'obiettivo A.

Nello specifico vengono richieste al soggetto appaltatore le seguenti azioni in riferimento al macroobiettivo A):

1) Pubblicizzazione dell'avvio del progetto nei territori interessati attraverso le seguenti azioni:

-Conferenza stampa in presenza (nella quale dovranno essere coinvolti i referenti istituzionali degli Enti coinvolti e del Gruppo di Regia)

-Predisposizione di articoli su quotidiani locali e organi di informazione delle Amministrazioni Comunali coinvolte al fine di promuovere il progetto e sensibilizzare la comunità alla tematica.

-Produzione di materiale informativo (massimo tre volte nel corso dell'incarico) che dovrà essere sottoposto ad un preventivo vaglio dei referenti Istituzionali del Gruppo di Regia

-Pubblicizzazione attraverso i social delle iniziative.

2) Individuazione di soggetti/realità del territorio a cui rivolgere le azioni di formazione e sensibilizzazione attraverso un'azione di ricognizione sociale .Per ricognizione sociale si intende un'attività che richiede al soggetto affidatario di essere attivo sul territorio coinvolgendo la realtà locale (intesa come singola persona che come associazione) al fine di costruire una "mappa" degli spazi e dei luoghi vitali della comunità/territorio attraverso azioni di ascolto e raccolta qualitativa delle informazioni, che potrà essere integrata anche attraverso le informazioni già in possesso dei servizi pubblici. Dovrà inoltre essere previsto almeno un aggiornamento in itinere di tale mappatura.

3) Realizzazione di azioni di Sensibilizzazione/Informazione/ Formazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere raggiunte le seguenti categorie

- commercianti
- forze dell'ordine
- parrocchie/Charitas
- servizi sociali e sanitari
- associazioni di volontariato
- comitato amministratore di sostegno Vallagarina
- soggetti significativi del territorio
- istituti scolastici

Le azioni dovranno essere realizzate con attività differenziate rispetto al destinatario e al diverso grado di coinvolgimento dello stesso nel progetto, privilegiando la connessione con scuole, medici di medicina generale, familiari, commercianti, associazioni e forze dell'ordine.

Nello specifico le azioni di sensibilizzazione dovranno essere :

- Azioni di contatto individuale "a tu per tu" (con un approccio di formalità nell'informalità.). E'richiesta l'azione di contatto individuale con almeno 20 soggetti/realità intercettati indicativamente divisi in maniera equa sui due territori

- Realizzazione di percorsi informativi/formativi e di sensibilizzazione. E' richiesta la realizzazione di almeno 5 percorsi informativi/formativi e di sensibilizzazione indicativamente divisi in maniera equa sui due territori che dovranno essere

diversificati in relazione alle categorie coinvolte e agli orari di disponibilità degli stakeholder .

E' richiesto inoltre che per la realizzazione di tali attività di sensibilizzazione vengano coinvolte le associazioni esperte e attive nella tematica presenti sul territorio (in particolare A.I.M.A. Associazione Italiana Malattia di Alzheimer).

E' richiesta la realizzazione di un evento conclusivo rivolto alla cittadinanza per illustrare i risultati del progetto (con l'eventuale partecipazione di esperti nel settore).

Per la realizzazione del progetto viene richiesta la presenza di una figura professionale rientrante fra quelle previste dal catalogo dei servizi per la Tipologia Costruzione e promozione delle Reti Territoriali e nello specifico:

Educatori:

- diploma di laurea in Educatore Professionale ai sensi della L 3/2018, del D. M. 13 marzo 2018 n. 520 e del D. M. 8 ottobre 1998 con iscrizione all'Albo Professionale
- diploma di laurea in Educatore socio pedagogico di cui alla alla legge 29 dicembre 2017 n. 205, comma 549
- qualifica di Educatore socio-pedagogico di cui alla legge 29 dicembre 2017 n. 205, commi 549-600

Operatori Sociali :

- Diploma di Laurea in ambito socio/psico/pedagogico

Manager territoriale : qualificazione professionale ottenuta ai sensi del DL 30 giugno 2025 per la certificazione delle competenze e definita nella delibera n° 1733 del 28 settembre 2018 Legge Provinciale 1 luglio 2013 n°10 " Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze". Le attività di back office potranno essere svolte da altro personale coerentemente da quanto previsto nel catalogo dei servizi.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

### **Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico**

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

#### **Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La stazione appaltante provvede a mettere a disposizione il proprio personale per la trasmissione delle conoscenze sull'ambito territoriale, per gli opportuni raccordi con le amministrazioni comunali coinvolte e con tutti i soggetti istituzionali e per i necessari raccordi con il Gruppo di Regia del progetto.

#### **Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23](#) "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

e) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

f) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

g) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

h) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

i) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Le disposizioni del contratto devono essere interpretate nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, buona fede e accesso al mercato.

#### **Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto-ordine**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto-ordine:

a.1) il capitolato speciale d'appalto,

a.2) l'offerta tecnica dell'Operatore economico

a.3) l'offerta economica dell'Operatore economico

a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 7 – Durata del contratto**

1. Il servizio ha inizio dalla data della sottoscrizione/invio dell'ordine e scadenza il 31 dicembre 2025.

2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione

l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

### **Art. 8 – Importo del contratto**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto-ordine e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nel caso si renda necessario affidare nell'ambito del progetto ulteriori prestazioni.

3. La stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 8 bis – Revisione dei prezzi**

1. Ai sensi dell'art. 35 della l.p. 6/2022, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo elaborato dall'ISTAT.

### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il responsabile del progetto, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

### **Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
4. Il direttore dell'esecuzione provvede a formalizzare l'avvio dell'esecuzione del contratto attraverso l'emissione dell'ordinativo che può indicare le istruzioni e le direttive di natura operativa.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

#### **Art. 10 bis – Esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

#### **Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore liquidando l'importo in rate semestrali posticipate dietro emissione di fattura elettronica; a tal fine il soggetto deve indicare il regime IVA a cui è sottoposto.
2. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.P. 2/2016 in materia di correntezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.P. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

10. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il

mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

11. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

12. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

14. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

#### **Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione l'art. 24 della l.p. 23/1990 e i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

### **Art. 17 – Subappalto**

1. Non ammesso

### **Art. 18 – Tutela dei lavoratori**

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

### **Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizione economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti del settore delle cooperative socialied integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

#### **Art. 20 – Sicurezza**

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 21 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico**

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

#### **Art. 22 – Proprietà dei prodotti**

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'Operatore economico deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

#### **Art. 23 – Trattamento dei dati personali**

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Comunità della Vallagarina, Via Tommaseo,5 – 38068 Rovereto – tel. 0464/484211 – fax 0464/421007 - [servizio.sociale@comunitadellavallagarina.tn.it](mailto:servizio.sociale@comunitadellavallagarina.tn.it).

2. Responsabile della protezione dei dati: la Comunità della Vallagarina ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) a cui l'interessato può rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei propri dati, il Consorzio dei Comuni Trentini, Via Torre Verde, 23 – 38122 Trento – [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it).

#### **Art. 24 – Garanzia definitiva**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto. Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Comunità della Vallagarina per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riportarla alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG. [e il CUP se necessario]

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

#### **Art. 25 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. l'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

#### **Art. 26 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte nel citato capitolato si applica una penale massima di Euro 1.000,00.=.

3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 26, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 27 – Clausola di forza maggiore**

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;

b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;

c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

## **Art. 28 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

1.

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- d) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- e) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, comma 6, del presente capitolato;
- f) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto (mancato rispetto di quanto indicato all'art. 9 comma 3);
- g) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- h) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

#### **Art. 29 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 30 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

#### **Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

"Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con la Comunità della Vallagarina

(...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Comunità della Vallagarina (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comunità della Vallagarina (...).".

3. L'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

9. L'elenco prodotto dall'Operatore economico prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione del nome, del recapito e dei rappresentanti legali dei subcontraenti coinvolti nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'Operatore economico deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni può costituire motivo, imputabile all'Operatore economico, per la sospensione dei servizi.

### **Art. 32 – Obblighi in materia di legalità**

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

### **Art. 33 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 34 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 35 – Norma di chiusura**

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

## CRITERI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Punteggio tecnico massimo punti 90

Punteggio economico massimo punti 10

## METODO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

I punteggi di cui alle lettere A.B.C. sono assegnati su base matematica, applicando le formule indicate in ogni singolo criterio in relazione all'offerta del concorrente.

Per le rimanenti voci (D.E.F.G) la Commissione giudicatrice, attribuirà il punteggio valutando discrezionalmente la proposta di ogni singolo concorrente, in particolare:

- 1 il grado di completezza e sviluppo, concretezza, approfondimento
- 2 il grado di coerenza tra metodo e strumenti indicato dal proponente
- 3 l'efficacia rispetto alle finalità e ai bisogni
- 4 la fattibilità di quanto descritto in relazione alle scelte organizzative predisposte

In particolare

**Metodologia per l'attribuzione del punteggio tecnico (90 punti)**

L'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione a cura della Commissione (lettere D.E.F.G) avverrà tramite il metodo aggregativo compensatore così matematicamente definito:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

$P_i$  = Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{ai}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

I coefficienti di valutazione  $V(A)_i$  saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli membri della Commissione secondo quanto di seguito specificato:

| Giudizio sintetico            | Voto |
|-------------------------------|------|
| Pienamente rispondente/Ottimo | 1,00 |
| Molto buono                   | 0,90 |
| Buono                         | 0,80 |
| Discreto                      | 0,70 |
| Sufficiente                   | 0,60 |
| Appena sufficiente            | 0,50 |
| Scarso                        | 0,40 |
| Insufficiente                 | 0,30 |
| Inadeguato                    | 0,20 |
| Absolutamente inadeguato      | 0,10 |
| Assente / Non trattato        | 0,00 |

In particolare per ogni singola offerta da valutare la commissione seguirà la di seguito riportata procedura. Per gli elementi di cui alla lettera D)

a)ogni commissario attribuirà per ogni sub-elemento di valutazione un voto tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei "criteri di valutazione" sopra esposti.

b)Verrà attribuito ad ogni sub-elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al sub-elemento di valutazione in esame.

c)Verrà riparametrato il punteggio attribuito a ciascun sub-elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti.

d)Si procederà alla somma dei punteggi dei sub-elementi e alla loro riparametrazione.

Per gli elementi E, F, G:

a) ogni commissario attribuirà all'elemento un voto tra zero e uno in decimi, tenendo conto dei "criteri di valutazione" sopra esposti.

b) Verrà attribuito ad elemento di valutazione un punteggio pari alla media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione in esame.

c) Verrà riparametrato il punteggio attribuito a ciascun elemento di valutazione, assegnando il valore massimo attribuibile al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato e proporzionando i punteggi degli altri concorrenti.

Per gli elementi A, B, C si procederà all'attribuzione del punteggio applicando le formule matematiche indicate senza alcuna riparametrazione.

Si procederà quindi alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi.

Verrà riparametrato, infine, il punteggio così attribuito al punteggio massimo assegnabile, attribuendo punti 90 al concorrente con il punteggio totale più alto ottenuto dopo la somma dei punteggi riparametrati e proporzionando il punteggio degli altri concorrenti.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia superiore o uguale a 5.

#### **A (a pena di non valutazione) Esperienza dell'ente proponente in attività progettuali della medesima tipologia del servizio affidato: (max punti 4)**

Alla massima esperienza in mesi verrà assegnato il punteggio massimo pari a 4 punti.

Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale con la seguente formula:

$Punteggio = 4 \cdot V_{ai}$

$V_{ai} = \text{offerta } a / \text{offerta max}$

Dove

$V_{ai}$  = coefficiente della prestazione

Offerta = valore offerto dal concorrente

Offerta max = miglior valore offerto

#### **B (a pena di non valutazione) esperienza del/degli operatori messi a disposizione dell'attività ( max punti 5)**

Alla massima esperienza in mesi verrà assegnato il punteggio massimo pari a 5 punti.

Agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito in maniera proporzionale con la seguente formula:

$Punteggio = 5 \cdot V_{ai}$

$V_{ai} = \text{offerta } a / \text{offerta max}$

Dove

$V_{ai}$  = coefficiente della prestazione

Offerta = valore offerto dal concorrente

Offerta max = miglior valore offerto

#### **C (a pena di non valutazione) Adozione dell'operatore economico di politiche di conciliazione famiglia lavoro**

certificazioni family o analoghe (max 5 punti)

Assenza = 0 punti

Presenza 5 punti

#### **D (a pena di esclusione) Qualità della proposta progettuale (MAX PUNTI 57)**

1 Attività di pubblicizzazione del progetto (max punti 6)

Il concorrente deve indicare gli strumenti e modalità con le quali intende svolgere l'azione tenuto conto di quanto previsto nel capitolato

2 Strumenti e modalità per l'individuazione di soggetti/realità del territorio a cui rivolgere le azioni di formazione e con le quali intende svolgere l'azione di ricognizione sociale (max punti 23).

Il concorrente deve indicare gli strumenti e modalità per la individuazione di soggetti/realità del territorio a cui rivolgere le azioni di formazione e con le quali intende svolgere l'azione di ricognizione sociale secondo quanto previsto nel capitolato. Per ricognizione sociale si intende un'attività che richiede al soggetto affidatario di essere attivo sul territorio coinvolgendo la realtà locale (intesa come singola persona che come associazione) al fine di costruire una "mappa" degli spazi e dei luoghi vitali della comunità/territorio attraverso azioni di ascolto e raccolta qualitativa delle informazioni, che potrà essere integrata anche attraverso le informazioni già in possesso dei servizi pubblici.

3 Realizzazione di azioni di Sensibilizzazione/Informazione/Formazione dei soggetti del territorio frequentati dalle persone anziane (max punti 20).

Il concorrente deve indicare le modalità e gli strumenti con i quali intende realizzare le azioni sopra indicate

(sensibilizzazione/informazione/formazione dei soggetti del territorio frequentati dalle persone anziane).  
4 Indicazione dell'evento conclusivo per la cittadinanza che il concorrente intende realizzare (max punti 6).  
Il concorrente deve descrivere come intende realizzare l'evento e che tipologia di evento intende realizzare.

**E (a pena di esclusione) Piano per il monitoraggio e valutazione (max punti 8)**

Il concorrente dovrà descrivere le modalità e gli strumenti con cui intende monitorare e verificare gli esiti dell'azione progettuale.

**F (a pena di non valutazione) Risorse messe a disposizione (max punti 7)**

Il concorrente potrà indicare, se di interesse, le risorse umane e strumentali che eventualmente intende mettere a disposizione oltre a quelle già definite nell'avviso; tra esse sono ricomprese le eventuali attività o presenza di volontari che andranno quindi indicati.

**G (a pena di non valutazione) Attività aggiuntive e/o innovative (max punti 4)**

Il concorrente potrà, se di interesse, indicare/proporre attività aggiuntive e/o innovative oltre al servizio descritto.

## **PUNTEGGIO ECONOMICO**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$V_i = (R_i / R_{\max})^{0,3}$$

dove:

$V_i$  = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo

$R_i$  = ribasso percentuale offerto dal concorrente  $i$ -esimo

$R_{\max}$  = ribasso percentuale massimo offerto in gara

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia superiore o uguale a 5.

## RELAZIONE TECNICA

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ in  
qualità di<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ dell'operatore economico<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
c.f. \_\_\_\_\_ p.IVA \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ ( ) in via/piazza \_\_\_\_\_

propone

quale figura educativa per il progetto di prevenzione dipendenze il/la sig./a

\_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_

e che lo/a stesso/a è in possesso del seguente requisito **(da compilare obbligatoriamente in quanto requisito necessario per l'espletamento dell'incarico)**

diploma di laurea in Educatore Professionale ai sensi della L. 3/2018 del D.M. 13 marzo 2018 n. 520 e del D.M. 8 ottobre 1998 con iscrizione all'Albo Professionale

diploma di laurea in Educatore socio pedagogico di cui alla Legge 29 dicembre 2017 n. 205 comma 549

qualifica di Educatore socio-pedagogico di cui alla legge 29 dicembre 2017 n. 205, commi 549-600

operatore sociale diploma di laurea in ambito socio/psico/pedagogico

manager territoriale qualificazione professionale ottenuta ai sensi del DL 30 giugno 2025 per la certificazione delle competenze e definita nella delibera n° 1733 del 28 settembre 2018 Legge Provinciale 1 luglio 2013 n°10 “ Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze”.

Ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dichiara, inoltre, che l'operatore economico ha maturato esperienza in attività progettuali della medesima tipologia del servizio richiesto:

1 Inserire la qualifica del dichiarante: legale rappresentante, procuratore generale, etc....

2 Inserire la ragione sociale dell'operatore economico concorrente

**LETTERA A DEI CRITERI DI VALUTAZIONE**

|              | Oggetto e natura incarico | Committente | Durata dal al (in mesi) |
|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------|
| Esperienza 1 |                           |             |                         |
| Esperienza 2 |                           |             |                         |
| Esperienza 3 |                           |             |                         |
| Esperienza 4 |                           |             |                         |
| .....        |                           |             |                         |

che il soggetto messo a disposizione ha maturato la seguente esperienza:

**LETTERA B DEI CRITERI DI VALUTAZIONE**

|              | Oggetto e natura incarico | Committente | Durata dal al (in mesi) |
|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------|
| Esperienza 1 |                           |             |                         |
| Esperienza 2 |                           |             |                         |
| Esperienza 3 |                           |             |                         |
| Esperienza 4 |                           |             |                         |
| .....        |                           |             |                         |

**LETTERA C DEI CRITERI DI VALUTAZIONE**

ha adottato politiche di conciliazione famiglia-lavoro (es. standard "Family audit"):

SI  
NO

Dichiara, inoltre, di seguito che la propria proposta progettuale è articolata come di seguito:  
**(illustrare nel dettaglio gli elementi di cui alla lettera D dei criteri di valutazione)**

1) attività di pubblicizzazione del progetto

---

---

---

2) strumenti e modalità per l'individuazione di soggetti/realità del territorio a cui rivolgere le azioni di formazione e con le quali si intende svolgere l'azione di ricognizione sociale

---

---

---

3) realizzazione di azioni di sensibilizzazione/informazione/formazione

---

---

---

4) evento conclusivo per la cittadinanza

---

---

---

Illustra il piano per il monitoraggio e valutazione del progetto (**lettera E dei criteri di valutazione**)

---

---

---

Dichiara, per la realizzazione del progetto in parola, di mettere a disposizione le ulteriori risorse umane e strumentali indicate di seguito **(lettera f dei criteri di valutazione)**:

---

---

---

Propone le seguenti attività aggiuntive e/o innovative **(lettera g dei criteri di valutazione)**

---

---

---

Luogo e data

indicare la ragione sociale del concorrente  
Firma digitale

COMUNITÀ DELLA  
VALLAGARINA



### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Vista la proposta di decreto, acquisita con numero grigio PiTre 106611848 versione 1, su tale testo, corrispondente al decreto definitivo, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

**parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.**

LA RESPONSABILE  
dott.ssa Carla Comper<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

COMUNITÀ DELLA  
VALLAGARINA



## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di decreto, acquisita con numero grigio PiTre 106611848 versione 1, su tale testo, corrispondente al decreto definitivo, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

**parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.**

Registrate le sottosegnate prenotazioni di impegno sul Capitolo 3031 del PEG 2023-2025:

- N. 1058/2023 per €10.000,00 esercizio 2023
- N. 74/2024 per €10.000,00 esercizio 2024
- N. 41/2025 per €10.000,00 esercizio 2025

LA SOSTITUTA DELLA RESPONSABILE  
Graziella Petrolli<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).